



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO

ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000

Occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g), del D. Lgs. 42/2004

tra

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona dell'assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università

e

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella persona del Direttore regionale

di seguito Parti

PREMESSO

CHE il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), di seguito denominato Codice, e, in particolare la parte seconda (articoli 10-130) reca tutela dei beni culturali;

CHE, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), del Codice, le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano;

CHE, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 12, comma 1, del Codice, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono sottoposte all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice fino a quando non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. L'applicazione del regime speciale di tutela può cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo;

CHE, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Codice, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente competente per territorio e materia;

CHE, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, l'autorizzazione della Soprintendenza necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero e il soggetto pubblico interessato;

CHE, ai sensi dell'articolo 52 del Codice, i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore architettonico, archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

CHE, il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), all'articolo 4 (accordi) prevede che lo Stato e la Regione stabiliscano accordi in sede regionale per lo



snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela;
CHE la direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali di data 10 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. n.262 del 9 novembre 2012, reca linee guida per l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività, in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004;

CHE il Protocollo d'Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali siglato il 4 giugno 2014 ha avviato un percorso condiviso tra i due Enti per chiarire alcuni aspetti interpretativi afferenti l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture mobili nelle aree di valore culturale e ha stabilito:

- a) in via definitiva, che *"l'autorizzazione della Soprintendenza non è necessaria per l'utilizzo di tavolini, sedie e simili, ombrelloni o strutture di copertura caratterizzate dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, da temporaneità e facile chiusura/rimozione, così come non è necessaria per il posizionamento di fioriere, divisori e similari, caratterizzati dalla possibilità di rimozione a fine giornata lavorativa, purchè non rientranti nelle zone individuate dal Comune ai sensi dell'articolo 52 del Codice"*;
- b) in via transitoria, nelle more del perfezionamento di un Accordo complessivo di semplificazione in materia tra la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali previsto nell'arco di sei mesi dalla data del Protocollo, che *"le concessioni di suolo pubblico e le autorizzazioni in essere al 2013 sono prorogate, ivi comprese le strutture, le opere e le caratteristiche estetiche dei dehors, senza necessità di ulteriori atti di assenso, comunque denominati. I rinnovi dei titoli comunali che vengono a scadenza non necessitano altresì di ulteriori atti di assenso salvo quello comunale"*. Nel detto periodo transitorio *"per le manifestazioni culturali, sportive e mercatali, e spettacoli a carattere temporaneo, della durata comunque non superiore al mese, ... non è richiesta l'autorizzazione"*;

CHE il parere prot. 13039 del 24 giugno 2014 reso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha evidenziato quanto segue:

- a) *"gli interventi indicati dalla Regione nella richiesta di parere (occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo quali tavolini, sedie e simili, ombrelloni o strutture di copertura caratterizzate dalla facile chiusura/rimozione, fioriere e divisori caratterizzati dalla possibilità di rimozione a fine giornata lavorativa, al fine dell'esercizio di attività economiche (attività commerciali, pubblici esercizi) da un lato "non costituiscono esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali" e dall'altro lato, sul piano generale, "non costituiscono adibizione dei beni culturali ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico"*
- b) *gli interventi di cui al paragrafo a) "sfuggono all'applicazione dell'art. 21 del Codice, giacchè la semplice apertura e utilizzo di sedie, ombrelloni e altri arredi del genere non infissi al suolo, salvo gli ancoraggi leggeri e mobili, non comportano alcun intervento strutturale sull'immobile"*;
- c) *gli interventi vietati ai sensi dell'articolo 20 del Codice devono essere limitati a casi peculiari che, vuoi "per la sproporzionata dimensione o per la inusitata foggia e colorazione della singola installazione, vuoi per l'eccessiva concentrazione di una pluralità dei suddetti elementi di arredo, costituiscono e determinano in modo chiaro e oggettivo il presupposto-fattispecie di degrado"*;
- d) *per altre tipologie di interventi di maggior impatto quali "strutture chiuse su più lati e copertura che non comportino opere di fondazione o ancoraggio al suolo o modifiche permanenti dei medesimi beni culturali", "posizionamento di banchi di somministrazione mobili, pedane con ringhiera e simili", "di gazebo, di dehors, di strutture chiuse su più lati e copertura, ancorchè non comportanti opere di fondazione o ancoraggio al suolo o modifiche permanenti dei beni culturali," in specie quando tali manufatti assumano "dimensioni significative", è necessario stabilire "momenti e strumenti di condivisione e di autodisciplina condivisa da parte delle autorità a vario titolo competenti" tramite accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990;*

CHE il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2009 recante semplificazioni nell'ambito dei procedimenti di



autorizzazione paesaggistica, hanno individuato all'articolo 3.2 le opere minori di carattere temporaneo per le quali, tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica qualora i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscano la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e modalità di realizzazione;

CHE l'articolo 15 della legge 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

CHE la valutazione congiunta effettuata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali unitamente alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, supportata quest'ultima dalle indicazioni dei Comuni di Grado, Pordenone, Tarvisio, Trieste e Udine, tenuto anche conto delle fattispecie di cui all'articolo 3.2 dell'Accordo del 22 ottobre 2009 in materia paesaggistica, ha determinato l'individuazione di ulteriori tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante installazioni a carattere provvisorio o mediante *dehors*, per le quali non si reputa necessaria la previa autorizzazione del Soprintendente in quanto le medesime non costituiscono esecuzioni di opere e lavori su beni culturali;

Tutto ciò premesso, in coerenza con le funzioni di tutela dei beni culturali, le Parti sottoscrivono il presente

ACCORDO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti approvano le disposizioni e le semplificazioni concernenti talune tipologie di occupazione provvisoria di suolo pubblico, mediante installazioni a carattere provvisorio o mediante *dehors*, riportate nell'allegato tecnico al presente Accordo del quale fa parte integrante e sostanziale.
3. La Regione si impegna a effettuare un monitoraggio presso gli enti locali degli esiti dell'Accordo e, congiuntamente alla struttura ministeriale competente per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (attualmente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia), proporre, se necessario, eventuali modifiche o integrazioni. La Regione e la struttura ministeriale competente si impegnano a porre in essere ogni ulteriore misura necessaria di snellimento e di semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela, in attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 34/2007.
4. Gli Enti firmatari si impegnano a divulgare il presente Accordo attraverso la pubblicazione sui propri siti informatici istituzionali e a promuovere attività volte all'illustrazione del medesimo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 9 dicembre 2014.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Arch. Mariagrazia Santoro

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Arch. Ugo Soragni



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO

Occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g), del D. Lgs. 42/2004.

tra

**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e**

**Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli
Venezia Giulia
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**



Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la semplificazione dei procedimenti concernenti l'occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* e altre installazioni a carattere provvisorio sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico dei Comuni del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), di seguito denominato "Codice".
2. Le attività implicanti l'occupazione di suolo pubblico di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) esercizi di commercio al dettaglio come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di commercio;
 - b) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di commercio;
 - c) attività turistico-ricettive come disciplinate dalle disposizioni regionali in materia di commercio e turismo;
 - d) attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di artigianato;
 - e) manifestazioni su aree pubbliche quali fiere, sagre, mercati, manifestazioni enogastronomiche, turistiche, sportive, pubblicitarie e culturali, come disciplinate dalle disposizioni regionali in materia di commercio e fiere;
 - f) manifestazioni per finalità istituzionali di enti pubblici o iniziative politiche, umanitarie e di beneficenza;
 - g) manifestazioni di pubblico spettacolo di carattere temporaneo, ivi incluse le attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 - h) esposizioni a cielo aperto di veicoli o merci in genere;
 - i) impianti pubblicitari.
3. Sono fatti salvi:
 - a) le esclusioni conseguenti alle verifiche di interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice;
 - b) le determinazioni di cui all'articolo 52 del Codice;
 - c) i regolamenti comunali vigenti elaborati in accordo con la Soprintendenza.

Articolo 2 – Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente Accordo, non sono opere e lavori ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Codice e non sono soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza di cui alla parte II del Codice, le seguenti tipologie di manufatti:
 - a) *dehors* composto da sistema di occupazione con arredi di base quali, ad esempio, tavoli e simili, sgabelli, sedie, poltroncine, divanetti e panche, ombrellone, apparecchiature tecnologiche;
 - b) *dehors* composto da sistema di occupazione con attrezzature di delimitazione caratterizzate dalla possibilità di rimozione quali, ad esempio, fioriere, portabiciclette, ringhiere, pannelli opachi di altezza non superiore a 1,00 m, pannelli trasparenti di altezza non superiore a 1,40 m, aperto su tutti i lati, senza copertura ovvero con struttura di copertura caratterizzata dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, da temporaneità e facile rimozione quali, ad esempio, coperture chiudibili sorrette da elementi verticali puntuali appoggiati al suolo, eventualmente zavorrati. E' ammessa altresì l'occupazione con pedana esclusivamente atta a risolvere problemi di accessibilità e fruibilità;
 - c) le attrezzature espositive di carattere provvisorio quali, ad esempio, strutture leggere, installate nelle giornate di apertura dell'esercizio commerciale con obbligo di rimozione dopo la chiusura serale. Tali strutture, atte ad esporre giornalmente parte delle tipologie merceologiche, sono facilmente smontabili e trasportabili, e collocate garantendo la



- maggior attiguità possibile all'esercizio, salvo casi particolari legati allo stato dei luoghi.
2. La collocazione dei manufatti di cui al comma 1 non deve comportare, neanche indirettamente, opere di infissione ed ancoraggio al suolo, opere di fondazione ovvero di manomissione delle pavimentazioni.

Articolo 3 – Semplificazioni

1. Non è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza di cui alla parte II del Codice, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice, per le seguenti installazioni a carattere provvisorio:
 - a) occupazione a servizio delle attività indicate all'articolo 1, comma 2, lettere f) e h), di durata inferiore a un mese, con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 m di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili.
2. Non è altresì necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza di cui alla parte II del Codice, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice, sempreché i regolamenti comunali prevedano misure che ne disciplinano la tipologia e la modalità di realizzazione, nei seguenti casi:
 - a) *dehors* composto da sistema di delimitazione con pedana ovvero da altre attrezzature di delimitazione caratterizzate dalla possibilità di rimozione, anche con copertura, aperto su tutti i lati;
 - b) strutture temporanee di durata inferiore a una settimana per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni, con superficie coperta superiore a 300 metri quadri e/o altezza superiore a 9 metri;
 - c) strutture temporanee di durata inferiore a un mese per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni, con superficie coperta compresa tra i 10 e i 300 metri quadri e altezza inferiore a 9 metri;
 - d) strutture temporanee di durata inferiore a quattro mesi per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni, con superficie coperta inferiore ai 10 metri quadri;
 - e) impianti pubblicitari caratterizzati dall'assenza di elementi di infissione al suolo di tipo strutturale ed eventualmente zavorrati.
3. Non è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza di cui alla parte II del Codice per i manufatti non compresi nei commi 1 e 2 del presente articolo e nell'articolo 2 qualora siano state effettuate le verifiche di interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice o qualora il Comune sia dotato di regolamento concernente i *dehors* e le altre installazioni di carattere provvisorio, elaborato in accordo con la Soprintendenza, che ne definisca la tipologia, la sagoma e i materiali con riferimento alle specifiche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani.
4. Sui *dehors* e le altre installazioni di cui al presente Accordo sono apposte eventuali insegne d'esercizio, con esclusione di insegne di carattere pubblicitario, senza che ciò modifichi il regime delle semplificazioni di cui al presente Accordo.
5. La collocazione dei manufatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non deve comportare, neanche indirettamente, opere di fondazione e di manomissione delle pavimentazioni. I regolamenti di cui al comma 3 del presente articolo possono individuare modalità di infissione e di ancoraggio al suolo compatibili con la tutela del bene culturale.
6. L'installazione e la modifica di *dehors* delle tipologie di cui al presente Accordo non sono soggetti al rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 106 del Codice.

Art. 4 – Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti contenuti nel presente Accordo si intende effettuato al testo



vigente dei medesimi.

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le occupazioni di suolo pubblico in essere mediante *dehors* o altre installazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, sono prorogabili dai Comuni sino alla definizione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 3, commi 2 e 3, riguardanti l'occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* e altre installazioni di carattere provvisorio e, comunque, sino al termine massimo di dodici mesi dalla stipulazione del presente Accordo.
2. Entro ventiquattro mesi dalla stipulazione del presente Accordo, i Comuni effettuano la ricognizione dei regolamenti comunali vigenti al fine di verificare l'adeguatezza delle misure che disciplinano la tipologia e le modalità di realizzazione dei *dehors* e delle altre installazioni, al fine adeguare i regolamenti comunali alle disposizioni di cui al presente Accordo e dare applicazione all'articolo 3, comma 2, del medesimo Accordo.